

## TRIBUNALE DI CASSINO

### **Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Cassino, sezione lavoro, in composizione collegiale, in persona di:

dott. Massimo PIGNATA, Presidentedott.ssa Annalisa GUALTIERI, Giudice relatore ed estensoredott. Luigi SALVIA, Giudice

nel procedimento n. 2378 del Ruolo generale misure cautelari dell'anno 2021, vertente

## TRA

### MIUR – USR LAZIO – ATP FROSINONE

(dott.ssa Azzurra Mottolese ex art. 417-bis c.p.c.

reclamante

E

## **CULLE' ALFREDO**

(avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi)

avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza resa in data 2 dicembre 2021 dal Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24 febbraio 2022, ha

#### **ORDINANZA**

Con atto depositato in data 2.12.2021 il MIUR – USR per la Regione Lazio, ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza in oggetto indicata, con la quale il giudice della prima fase, in accoglimento della domanda cautelare proposta dalla docente Alfredo Cullè, previo accertamento del diritto dello stesso di scegliere la sede di lavoro vicina al domicilio della persona da assistere, aveva condannato l'Amministrazione odierna reclamante ad assegnarlo ad uno degli istituti scolastici indicati in sede di convocazione per la stipula del contratto a tempo indeterminato ed ubicati nella provincia di Roma che fosse, tra quelle vacanti e disponibili, la più vicina al domicilio del genitore disabile da assistere.

L'Amministrazione scolastica, a sostegno delle proprie pretese censurava la pronuncia resa sotto molteplici aspetti, ribadendo la correttezza del proprio operato anche alla luce della inidonea documentazione probatoria prodotta dal Cullè durante il giudizio cautelare monocratico.

Si costitutiva quest'ultimo il quale, nel ribadire tutti i motivi di doglianza avverso l'operato dell'Amministrazione, rilevava in via preliminare l'inammissibilità del reclamo per omessa notifica ai controinteressati, espressamente autorizzata ex art. 151 c.p.c. dal Giudice di prime cure.

All'udienza del 24 febbraio 2021, questo Collegio riservava la decisione.

Il Collegio ritiene che il reclamante che non abbia notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza a tutte le parti costituite in giudizio: deve infatti mettersi in evidenza che, a seguito del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale, debitamente comunicatole dall'Ufficio (v. comunicazione del decreto del 27.12.2021, avutasi in data 29.12.2021), parte reclamante risulta aver dichiaratamente omesso di provvedere alla notifica tutte le controparti senza allegare alcuna causa di giustificazione: invero l'ordinanza

qui reclamata è stata resa , espressamente, nei confronti dell'Amministrazione scolastica reclamante nonché nei confronti dei controinteressati individuati nei "... docenti che hanno partecipato alla procedura di immissione in ruolo in provincia di Roma per la classe di concorso aj56 – pianoforte nella scuola secondaria di i grado a seguito di graduatorie regionali di merito del concorso fit ddg 85/2018" (così, in ordinanza) e nei confronti dei quali era stata espressamente autorizzata la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione convenuta.

Sul punto giova osservare come tale omissione non possa comportare l'improcedibilità del gravame proposto, quanto semmai condurre ad una applicazione analogica del disposto di cui all'art. 331 c.p.c., ordinando all'Amministrazione reclamante di integrare il contraddittorio, stabilendo il termine per notificare l'impugnazione a pena di inammissibilità e, se necessario, fissare l'udienza di comparizione.

#### p.q.m.

il Tribunale, in composizione collegiale, letto l'art. 669-terdecies c.p.c.:

ordina all'Amministrazione scolastica reclamante di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti che hanno partecipato alla procedura di immissione in ruolo in provincia di Roma per la classe di concorso aj56 – pianoforte nella scuola secondaria di I° grado a seguito delle graduatorie regionali di merito del concorso fit ddg 85/2018, nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c. ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio entro e non oltre il 30.04.22;

FISSA l'udienza cartolare di trattazione della causa per il 25.05.2022, onerando le parti al deposito di sintetiche note di trattazione scritta entro 5 giorni dalla fissata udienza.

Si comunichi alle parti

## Così deciso in Cassino, in data 29.03.2022

# Il giudice relatore ed estensore Annalisa Gualtieri

Il Presidente Massimo Pignata